

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice dr. [REDACTED]

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14ter e segg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n. [REDACTED] 2015 R.G.;

vista l'istanza presentata da [REDACTED] e la documentazione allegata;

vista la relazione del dr. [REDACTED] nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed int.;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, per quanto occorrer possa, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

[REDACTED] dichiara
aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] () via [REDACTED] per la durata di cinque anni e per l'effetto:

a) nomina liquidatore il dr. [REDACTED] con studio in [REDACTED] via [REDACTED] n. [REDACTED];

b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Il Giornale di Brescia entro trenta giorni da oggi;

e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit., dispone che, allo stato, il ricorrente versi alla procedura, come proposto, la somma di euro 200,00, mentre il resto potrà restare nella disponibilità dello stesso per il mantenimento suo e della famiglia;

g) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC ed al liquidatore nominato.

Brescia, 21 giugno 2016

Il giudice

2286TU-2736